

IMPOSTE E TASSEdi **ALESSANDRO PRATESI****Novità Irap 2022: bene, ma non benissimo...**

Come osservato in un precedente articolo (Ratio Quotidiano 14.01.2022), la legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è più dovuta dalle partite Iva individuali.

L'esclusione non si presta a interpretazioni "estensive": **i soggetti collettivi, quali società ed enti equiparati, non sfuggono all'imposta, poiché l'art. 1, c. 8, L. 30.12.2021, n. 34 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta esclusivamente dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni** di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 446/1997.

Ciò premesso, al fine di giustificare le perplessità che desta la novellata disciplina, è opportuno ricordare che **l'Irap**, a differenza di altre imposte che, seppure a titolo diverso, sono vincolate a norme di sistema, **è fondata essenzialmente sul presupposto dell'esistenza della cd. "autonoma organizzazione"**. In altri termini, non esiste un parametro fiscale in senso proprio, così come è assente qualsiasi riferimento all'ordinamento civilistico in tema di attività di impresa o di professione.

Su tale presupposto, ossia il tema dell'autonoma organizzazione, la giurisprudenza non ha un orientamento consolidato e, per l'effetto, situazioni analoghe sono state trattate in modo disomogeneo. A fronte di aperture favorevoli ai contribuenti, altre pronunce di segno opposto hanno accolto la posizione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate. Esemplificando, in tema di studi associati, l'ordinanza n. 39578/2021 della Cassazione ha stabilito che la *"presunzione semplice"* di autonoma organizzazione può essere superata con la prova contraria, producibile dai singoli professionisti che dimostrino di avere esercitato l'attività in modo autonomo. Al contrario, la medesima Cassazione, Sezioni Unite (sentenza n. 7371/2016), ha precisato che le società semplici - inclusi, quindi, gli studi associati - sono in ogni caso soggette all'Irap.

Per quanto precede, **la scelta normativa di escludere dall'ambito impositivo almeno le persone fisiche ha il pregio di eliminare potenziali contenziosi e ridurre i margini di incertezza interpretativa, ma non risolve un profilo di chiara criticità: si ipotizzi, ad esempio, il caso di un'impresa individuale** che si avvale di un numero significativo di collaboratori e di personale dipendente e che, contestualmente, utilizzi una dotazione rilevante di beni strumentali. Allo stesso tempo, si pensi a una **società in nome collettivo, formata da 2 soci** che operano senza ausilio di personale e con dotazione minimale di beni strumentali.

Ebbene, **l'imprenditore individuale, dal 2022, è escluso dall'Irap, a differenza della società che, per presunzione assoluta, è soggetta all'Irap.** Ne consegue che, da una logica e asettica valutazione delle due casistiche, il presupposto dell'autonoma organizzazione appare sicuramente più *"probabile"*, per così dire, nel primo caso e assai discutibile nel secondo. Che sia stata una scelta legislativa ponderata o una superficiale disamina delle distorsioni prodotte dal modificato impianto normativo, **resta, di fondo, la sensazione di una palese discriminazione che, in simili fattispecie, appare assolutamente irrazionale e contraria alla ratio medesima della norma.**